



Comune di Montefiascone

IV Settore

ENTE CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIO – SANITARIO VT/1

[Comuni di Montefiascone (Ente Capofila), Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano e Asl Distretto A].

AVVISO PUBBLICO REGISTRO DISTRETTUALE DEI SOGGETTI GESTORI DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO VT/1.

Registro Distrettuale degli Assistenti alla Persona, di cui alla DGR n. 88/2017 " Servizi e interventi sociali di assistenza alla persona nella Regione Lazio. Attuazione l.r. 11/2016. Modifiche alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 maggio 2016 n. 223.

SI RENDE NOTO

che il Distretto Socio Sanitario VT/1 comprendente i *Comuni di Montefiascone (Ente Capofila), Acquapendente, Bagnoregio, Bolsena, Capodimonte, Castiglione in Teverina, Civitella d'Agliano, Farnese, Gradoli, Graffignano, Grotte di Castro, Ischia di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano e Asl Distretto A]* intende istituire un Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona del Distretto VT/1 in applicazione alla DGR 88/2017, ai "criteri e modalità per l'istituzione e la gestione del Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla Persona del Distretto VT/1" approvato dal Comitato Istituzionale in data 26.09.2017 e secondo i criteri stabiliti.

A tal fine si rende noto e si specifica quanto segue:

1. AMMINISTRAZIONE ACCREDITANTE

1. Denominazione: Comune di Montefiascone, capofila del Distretto Socio-sanitario VT/1, Settore IV "Servizi alle Persone" - Ufficio di Piano Largo Plebiscito n. 1 – 01027 Montefiascone (VT) - Tel. 0761 832041 - 28 – 49 – 63 e-mail: serveprsona@pec.comune.montefiascone.vt.it
protocollo@pec.comune.montefiascone.vt.it

Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Comune capofila all'indirizzo www.comune.montefiascone.vt.it

2. Responsabile del Procedimento: Responsabile del IV Settore Servizi alle Persone.

2. DEFINIZIONE E FINALITÀ

1. L'iscrizione del soggetto del terzo settore nel Registro è un supporto per l'Ente e funge da presupposto di adeguatezza per la fornitura di servizi di assistenza alla persona.
E' da intendersi anche e da strumento di preselezione per l'accesso alle procedure di affidamento del servizio che il soggetto titolare del servizio pubblico voglia attivare non costituendo tuttavia in alcun modo vincolo o obbligo in tal senso.
2. Il responsabile del soggetto del terzo settore con l'iscrizione al Registro si impegna al pieno rispetto e al mantenimento dei requisiti necessari all'iscrizione e si impegna altresì a mettere in atto un

progetto di autovalutazione e miglioramento continuo della qualità nell'erogazione del servizio. Con l'iscrizione al Registro viene riconosciuto, ai sensi della DGR 88/2017 il possesso dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi domiciliari alle persone.

3. Attraverso l'istituzione del Registro si intende perseguire un sistema di offerta che eroghi servizi di qualità, che vadano cioè incontro nel modo migliore possibile ai reali bisogni delle persone da assistere al meglio nel pieno rispetto della loro dignità umana.
4. Tramite l'iscrizione al Registro, dunque con il riconoscimento del possesso dei requisiti di qualità per la gestione dei servizi di assistenza alla persona e per l'erogazione delle prestazioni, accertati dallo stesso soggetto pubblico titolare dei servizi alla persona, il soggetto gestore di servizi di assistenza risulta iscritto e ciò costituisce per lo stesso la condizione essenziale per poter instaurare rapporti contrattuali con il soggetto pubblico competente.
5. Per chiedere l'iscrizione al Registro i soggetti erogatori dei suddetti servizi devono presentare formale richiesta secondo le modalità definite nel presente avviso al Comune di Montefiascone Ente Capofila del Distretto VT/1.

3. SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE L'ISCRIZIONE:

Possono iscriversi al registro i soggetti del terzo settore individuati ai sensi della l.r.11/2016, articolo 39 comma 2 quali:

- a) le organizzazioni di volontariato di cui alla l.r. 29/1993 e successive modifiche;
- b) le associazioni di promozione sociale di cui alla l.r. 22/1999 e successive modifiche;
- c) le associazioni di cui alla legge regionale 24 maggio 1990, n. 58 (Concessione di contributi ad associazioni sociali regionali) e successive modifiche;
- d) le cooperative sociali di cui alla l.r. 24/1996 e successive modifiche;
- e) le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118) e successive modifiche;
- f) le fondazioni;
- g) le fondazioni di partecipazione e di comunità;
- h) gli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) e successive modifiche;
- i) gli enti ausiliari di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 (Disciplina delle attività di prevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti svolte dagli enti ausiliari di cui all' articolo 94 della legge 22 dicembre 1975, n.685) e successive modifiche;
- j) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- k) Fanno parte del terzo settore anche gli enti associativi dei suddetti soggetti.

4. REQUISITI PER L' ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Il soggetto del terzo settore per poter essere iscritto nel Registro dei soggetti gestori dei servizi alla

persona ovvero accreditato, deve possedere i seguenti requisiti:

- a) iscrizione nei registri o albi previsti dalla normativa statale e regionale, per la tipologia di servizio;
 - b) adozione di un modello organizzativo in linea con i principi di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della l. 29 settembre 2000, n. 300);
 - c) non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione previste all'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e normativa vigente.
 - d) possesso da parte del responsabile e di tutte le figure professionali operanti nel servizio stesso, dei requisiti previsti nella sezione "Figure professionali" del paragrafo B.1.1. DGR 88/2017 "Caratteristiche e modalità generali di erogazione del servizio", e per almeno il 50% degli operatori di ulteriore esperienza adeguatamente documentata di almeno 2 anni nell'area di utenza specifica del servizio;
 - e) applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con particolare riguardo al corretto inquadramento degli operatori nelle qualifiche corrispondenti alle tipologie delle mansioni svolte e regolarità nei versamenti dovuti a INPS e INAIL per gli operatori stessi;
 - f) dotazione di personale idonea a garantire quantitativamente e qualitativamente la presa in carico delle persone destinatarie del servizio secondo quanto disciplinato al presente provvedimento;
 - g) operatività del servizio nell'arco di almeno dodici ore giornaliere, per tutti i giorni della settimana, anche nell'arco delle ventiquattro ore nonché durante i giorni festivi ove necessario, in relazione ai bisogni delle persone e del nucleo familiare, a quanto previsto nei piani personalizzati di assistenza, e se specificato nei piani stessi e più in generale nei bandi e nei progetti del servizio stesso;
 - h) disponibilità di un'adeguata sede operativa del servizio nell'ambito territoriale del distretto ASL VT
 - i) adozione di adeguate coperture assicurative volte a garantire le persone destinatarie del servizio, gli operatori e i soggetti terzi per danni imputabili a soggetto erogatore o ad altri soggetti di cui debba rispondere;
 - j) possesso di un sistema di gestione dei dati informatizzato idoneo ad adempiere agli obblighi informativi nei confronti del sistema informativo locale e regionale dei servizi sociali;
 - k) conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e delle risorse territoriali in campo socioassistenziale e sociosanitario;
 - l) adozione della carta dei servizi, contenente la descrizione complessiva del servizio offerto o dei servizi offerti anche in riferimento alla tipologia di persone a cui il soggetto gestore stesso si rivolge.
2. **Con il venir meno del possesso di uno o più requisiti decade l'iscrizione del soggetto nel registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona.**

5. SEZIONI DEL REGISTRO

1. Il Registro è articolato in 4 sezioni:

Sezione A: Minori, e loro famiglie

Sezione B: Persone con disabilità, anche minori

Sezione C: Anziani

Sezione D: Persone in condizione di grave disagio sociale

2. Per la definizione dei destinatari, degli specifici requisiti, delle finalità e degli obiettivi e per la descrizione delle prestazioni e delle modalità di realizzazione dei servizi si fa riferimento alla DGR 88/2017 ed in particolare ai paragrafi B.1 e B.2.
3. Ogni soggetto erogatore può richiedere l'iscrizione, ricorrendone gli specifici requisiti, ad una o a più sezioni.

6. MODALITÀ PER LA TENUTA DEL REGISTRO, L'AGGIORNAMENTO E LA PUBBLICAZIONE

1. Il Registro viene aggiornato costantemente dall'Ufficio di Piano. Gli operatori economici interessati ad essere iscritti al Registro anche in corso d'anno potranno presentare apposita richiesta.
2. L'Ufficio di Piano provvederà, a seguito di istruttoria, ai nuovi inserimenti con cadenza trimestrale.
3. La gestione del Registro avverrà secondo la disciplina con le modalità di cui alla DGR 88/2017 e dei "criteri e modalità per l'istituzione e la gestione del Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla Persona del Distretto VT/1".
4. L'iscrizione effettuata in un ambito territoriale, secondo i criteri e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo B.3.2 della DGR 88/2017 "Registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona" è valida su tutto il territorio regionale. E' compito di ogni ambito territoriale rendere noto il Registro e favorire lo scambio di informazioni fra gli ambiti territoriali a livello regionale. A tal fine il registro del Distretto VT/1 è pubblicato alla sezione "Atti amministrativi" – "Atti generali" del sito istituzionale del Comune di Montefiascone Ente Capofila e su i siti istituzionali dei Comuni facenti parte del Distretto VT/1.
5. Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

7. ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Ogni soggetto del terzo settore per conseguire l'iscrizione al Registro dovrà presentare apposita domanda (**All. 3**) contenente tutte le informazioni e la documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con le forme richieste dal presente atto e dai "criteri e modalità per l'istituzione e la gestione del Registro Distrettuale degli Assistenti alla Persona del Distretto VT/1" approvato dal Comitato Istituzionale in data 26.09.2017.
2. Dovrà essere indicato per quale quale Sezione del Registro si chiede l'iscrizione e produrre la relativa documentazione. E' ammessa la richiesta di iscrizione a tutte le sezioni.
3. L'ammissibilità della domanda è subordinata all'esito positivo dei controlli che l'Ufficio di Piano effettuerà delle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione ad essa allegata.

4. Ai fini dell'iscrizione al Registro verrà considerato l'ordine progressivo di arrivo delle domande purché le stesse risultino regolari e complete della documentazione richiesta.
5. Le domande di iscrizione al Registro, redatte secondo il modello allegato, compilato in ogni sua parte, con allegata la documentazione prevista, spedite o consegnate a mano, dovranno pervenire all'indirizzo di cui all'art 1 **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31.12.2017.**
Sulla busta chiusa dovrà essere indicato, oltre al mittente, il seguente oggetto: "Avviso pubblico per l'iscrizione al Registro Distrettuale dei soggetti gestori dei servizi alla persona".
6. Non si procederà all'iscrizione al Registro delle domande:
 - incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni e degli allegati richiesti;
 - che non rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui al presente avviso pubblico;
 - redatte con modalità diverse da quelle indicate.
7. Il Comune di Montefiascone Ente Capofila non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Il Comune capofila si riserva di modificare e/o integrare quanto definito con il presente avviso pubblico ed in modo particolare i requisiti, gli obblighi e le modalità per l'iscrizione nel Registro. I soggetti già iscritti dovranno integrare nei termini che saranno definiti la documentazione richiesta pena la cancellazione ai sensi dei successivi articoli.

8. MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

1. Con il venir meno del possesso di uno o più requisiti decade l'iscrizione del soggetto nel registro dei soggetti gestori dei servizi alla persona. L'ufficio di Piano può procedere periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, l'attualità delle dichiarazioni già rese dall'operatore economico in sede di prima richiesta di iscrizione nonché il rispetto delle disposizioni della DGR 88/2017.
2. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nel Registro ciascun operatore economico dovrà tempestivamente comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni già fornite ed alle dichiarazioni già rese all'Ufficio di Piano. La comunicazione si intenderà valida se: completa, inviata all'Ufficio di Piano entro e non oltre il trentesimo giorno da quando la variazione è intervenuta.
3. Ai fini della cancellazione sarà considerato valido ogni mezzo idoneo a dimostrare il mancato rispetto, da parte degli operatori iscritti, delle disposizioni della DGR 88/2017 nonché dei principi di correttezza, buona fede e libera concorrenza nel libero mercato.

9. CANCELLAZIONE

1. Oltre alle ipotesi di cui al precedente articolo, costituiscono cause di cancellazione il verificarsi di anche soltanto una delle seguenti circostanze:
 - Accertata irregolarità nella comunicazione; informazioni false, produzione di documentazione falsa;

- Qualora dalla valutazione dell'intervento emergano inadempienze, disfunzioni o responsabilità a carico del soggetto gestore nell'erogazione del servizio, il soggetto pubblico competente dispone la cancellazione del suo nominativo dall'elenco.

- A seguito di ripetuti reclami e/o di relazione negativa del responsabile del servizio erogato predisposta e presentata annualmente ai servizi sociali competenti in cui è dichiarato il permanere di tutti i requisiti previsti per l'iscrizione al Registro del soggetto gestore. La valutazione dei servizi avviene con il coinvolgimento dei tre "attori" dei servizi stessi quali le persone destinatarie, i soggetti gestori e i Servizi sociali secondo i criteri di seguito disciplinati con metodiche e modalità definite dai Servizi sociali territoriali.

2. La cancellazione è disposta inoltre su domanda dell'interessato.

10. VALIDITÀ'

1. Ogni anno gli operatori iscritti dovranno riconfermare ed eventualmente aggiornare la propria iscrizione; tale attività deve essere compiuta 30 giorni prima dalla scadenza dall'iscrizione.
2. L'operatore economico dovrà confermare la propria iscrizione presentando all'Ufficio di Piano apposita dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti.
3. La mancata comunicazione nei termini e con le modalità di cui al presente articolo comporterà l'automatica cancellazione dal Registro.
4. Se possibile l'Ufficio di Piano invierà apposita comunicazione in prossimità della scadenza.
5. Resta ferma per i Servizi sociali territoriali la definizione degli aspetti più strettamente tecnici connessi alle proprie competenze, alla loro autonomia ed alla loro responsabilità professionale quali in particolare le modalità di rilevazione dei bisogni, la presa in carico e l'elaborazione del piano personalizzato di assistenza nel rispetto di quanto disciplinato ai relativi paragrafi della DGR 88/2017.

11. SANZIONI

1. Al verificarsi di eventuali inadempienze circa l'erogazione del servizio da parte del soggetto gestore, il soggetto pubblico titolare del servizio contesta per iscritto tali inadempienze, assegnando un termine per la loro regolarizzazione. Trascorso tale termine senza che le inadempienze stesse siano state rimosse si potrà procedere alla revoca dell'affidamento dei servizi.

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni i dati personali dei quali il Comune verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile nel pieno rispetto della normativa vigente.

13. RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente atto trovano applicazione le disposizioni di cui alla DGR 88/2017, L.R. n. 11/2016, dlgs 50/2016 e leggi e regolamenti vigenti in materia.

2. Per ogni servizio ed intervento, il servizio offerto deve rispettare i criteri progettualmente definiti nel Piano Sociale di Zona. Tutto quanto previsto nel presente documento integra in maniera funzionale gli specifici progetti inseriti nel Piano Sociale di Zona del Distretto VT/1.

Il responsabile dell'Ufficio di Piano